



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE

Via O.Cosulich 24- 0481/496611- cp-monfalcone@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone

ORDINANZA N. 15/2019

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo pro tempore del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Monfalcone:

- VISTA** la comunicazione in data 21/02/2019 della Agenzia Marittima Cattaruzza relativa alle operazioni consegna della Motonave COSTA VENEZIA per successiva partenza dal cantiere;
- VISTA** l'ordinanza n. 52/2017 in data 29/06/2017 di questa Capitaneria di porto con cui è stato approvato il regolamento per gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Monfalcone;
- CONSIDERATA** la necessità di garantire la sicurezza e l'incolumità del personale durante le operazioni;
- CONSIDERATO** che lo specchio acqueo in cui avverranno i movimenti della costruzione di cui alla suddetta comunicazione è normalmente interessato da traffico mercantile e da diporto, e che per l'esecuzione degli stessi saranno impiegati i servizi tecnico nautici a pieno organico;
- RITENUTO** necessario adottare ogni dovuto provvedimento atto a regolamentare la navigazione ed il traffico nella zona per salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- VISTI** gli articoli 16, 17 ed 81 del Codice della navigazione e l'articolo 59 del Regolamento per la navigazione marittima;
- VISTO** l'art.14 delle Legge 28/01/1994 n.84 recante il riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che nel pomeriggio di giovedì 28 febbraio 2019 gli specchi acquei portuali del porto di Monfalcone saranno interessati da operazioni nautiche di disormeggio della motonave COSTA VENEZIA per successiva partenza.

ORDINA

Articolo 1

Le operazioni nautiche si svolgeranno secondo il seguente programma:

DATA	ORA	ATTIVITA'
28 febbraio	15:30	<ol style="list-style-type: none">1. Disormeggio della motonave COSTA VENEZIA dalla Riva E con a bordo 2 (due) piloti e con l'assistenza di 2 (due) rimorchiatori e ormeggiatori a terra; l'operazione dovrà avvenire esclusivamente in condizioni meteo ottimali.2. gli ormeggi compressi fra le bitte 6 e 34 della banchina commerciale di Portorosega dovranno rimanere liberi.

Articolo 2

Durante tutte le attività di cui al "rende noto" negli specchi acquei interessati dai movimenti, meglio evidenziati nello stralcio planimetrico allegato che costituisce parte integrante della presente ordinanza, sono interdetti navigazione, sosta e transito di qualsiasi unità.

Le manovre dovranno intendersi terminate allorché il pilota di turno avrà comunicato alla sala operativa della Capitaneria di porto di Monfalcone il termine delle stesse e la Capitaneria diramerà via VHF la cessazione delle operazioni.

Articolo 3

I movimenti presso la banchina commerciale di Portorosega si svolgeranno in funzione della disponibilità dei servizi tecnico nautici che dovranno comunque prestare prioritariamente servizio presso lo stabilimento Fincantieri in ragione della data di presentazione dell'istanza da parte dello stesso stabilimento e del relativo diritto di precedenza acquisito.

Articolo 4

Qualora a giudizio del Comandante della Motonave COSTA VENEZIA, dovessero insorgere situazioni tali da ridurre e/o inficiare le condizioni di sicurezza, dovrà essere informata immediatamente la sala operativa della Capitaneria di Porto di Monfalcone.

A tal fine, prima dell'inizio di ogni attività di cui al "rende noto" il Comandante dovrà effettuare le chiamate di prova sui canali VHF 16, 14 e 06 sia con la sala operativa della Capitaneria di porto che con i servizi tecnico-nautici.

E' onere, comunque, del Comandante della Motonave COSTA VENEZIA e degli operatori dei servizi tecnico nautici, quando impegnati nelle attività di cui al "rende noto", garantire l'ascolto continuo sul canale VHF 16.

Articolo 5

Nel caso in cui le attività di cui al “rende noto” dovessero protrarsi oltre l’orario stimato deve essere prontamente informata la Capitaneria di porto che disporrà le misure del caso.

Per le operazioni di cui al “rende noto” che dovessero protrarsi dopo il tramonto, sarà onere dello stabilimento “Fincantieri” provvedere ad integrare l’illuminazione artificiale attualmente presente, onde garantire la presenza dei *lumen* necessari all’esecuzione in sicurezza di tutte le attività.

Articolo 6

Fermi restando i divieti di cui all’art.2, in concomitanza delle attività di cui al “rende noto”, nell’ambito dei bacini portuali non interdetti sono altresì sospesi tutti gli altri movimenti in entrata, in uscita e in transito di qualsiasi unità diversa dal diporto e dalla pesca.

Le unità da diporto e da pesca per il transito nelle zone “non interdette” dovranno comunque preventivamente mettersi in contatto via apparato VHF 16, ovvero mediante comunicazione telefonica al n. 0481/496611 con le unità addette alla vigilanza ovvero con la sala operativa della Capitaneria di porto per richiedere istruzioni.

Sono escluse dal divieto le unità navali appartenenti alle Forze di Polizia, ai servizi tecnico-nautici, alla società concessionaria del servizio di rimorchio e ai battelli adibiti a vigilanza dalla società Fincantieri che, in ragione del proprio servizio, devono vigilare o prestare assistenza alle attività di cui al “rende noto”. Sono altresì esentate dal divieto eventuali unità che per motivi di soccorso debbano accedere in detta area, nonché le unità che partecipano in via diretta e di riflesso alla manovra.

Articolo 7

Qualora, per l’esecuzione delle operazioni di cui trattasi, dovessero essere arrecati danni al demanio marittimo o ad opere portuali, questi ultimi dovranno essere riparati a piena soddisfazione dell’Ente gestore del porto, sentito il pertinente organo tecnico, con spese a carico dell’Armatore.

Articolo 8

I contravventori alla presente Ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti da diverso illecito comportamento, saranno puniti:

1. se alla condotta di un’unità da diporto, ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. 171/2005;
2. negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell’art.1174 (Inosservanza di norme di polizia) e dell’art.1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione.

Articolo 9

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La diffusione della presente Ordinanza sarà assicurata, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, mediante inserzione nella sezione Ordinanze del sito informatico istituzionale della Capitaneria di Porto di Monfalcone all'indirizzo web: www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone.

Monfalcone, 22.02.2019

p. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Maurizio VITALE *t.a.*

IL COMANDANTE IN II
C.F. (CP) Virginia Maria BUZZONI

CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE
Planimetria allegata all'Ordinanza n° 15/2019 in data 22/02/2019

